

Allegato "A"

**Deliberazione di Consiglio n. 10/06
del 05.07.2006**

**Regolamento per la disciplina dei procedimenti di applicazione delle
sanzioni amministrative tributarie**

IL SEGRETARIO GENERALE
(Catia Baroncelli)

IL PRESIDENTE
(Luca Marco Rinfreschi)

Pagine 7 (compresa la copertina)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI DI
APPLICAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE**

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti di applicazione delle disposizioni sulle sanzioni amministrative tributarie in materia di diritto annuale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel rispetto dell'articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche e integrazioni, e in attuazione delle disposizioni del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 27 gennaio 2005, n. 54.
2. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento si applicano ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Prato (di seguito "Camera di Commercio"), così come definiti dal D.M. 27 gennaio 2005 n. 54.

Articolo 2 - Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni amministrative tributarie di cui al presente Regolamento sono irrogate dal Segretario Generale della Camera di Commercio.
2. Il Segretario Generale può individuare uno o più dipendenti camerale cui delegare le funzioni di cui al precedente comma 1.

Articolo 3 - Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi moratori nel caso in cui il comportamento del contribuente sia stato posto in essere in seguito a ritardi, omissioni o errori della Camera di Commercio.
3. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria o della Camera di Commercio, ancorché successivamente modificati.

Articolo 4 - Misura della sanzione

1. Nei casi di violazioni in materia di diritto annuale, le sanzioni saranno quantificate, come più precisamente indicato negli articoli successivi, secondo i criteri seguenti:
 - a) sanzione applicata nella misura del dieci per cento in caso di tardivo versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 2 del D.M. 54/2005;
 - b) sanzione applicata nella misura del trenta per cento in caso di omesso versamento del diritto annuale dovuto, così come definito dall'articolo 3 comma 3 del D.M. 54/2005;
 - c) sanzione applicata nella misura dal 30 al 100 per cento nei casi di cui alla precedente lettera b) che siano caratterizzati da dolo o colpa grave e dalla intenzione di ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.
2. Al fine di quantificare la sanzione si deve avere riguardo all'importo del solo tributo evaso per anno di imposizione, senza considerare gli interessi applicabili.

Articolo 5 – Recidiva

1. La sanzione, determinata ai sensi del precedente articolo 4, è aumentata del 40%, nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione relativa al diritto annuale della stessa indole e non definita ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

Articolo 6 - Violazioni continuate

1. Chi commette più violazioni relative al diritto annuale in periodi di imposta diversi, non interrotti dalla constatazione della violazione, è punito con la sanzione, determinata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, aumentata del 200%.
2. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Articolo 7 – Definizione agevolata

1. Alle sanzioni previste dal presente Regolamento, non si applica in alcun caso la definizione agevolata di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

Articolo 8 – Ravvedimento

1. Qualora la violazione non sia stata già constatata, ai sensi dell'articolo 13 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni, la sanzione è ridotta al:
 - a) 3,75% se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005;
 - b) 6% se il pagamento viene eseguito entro un anno dalla scadenza del termine di pagamento di cui all'articolo 3, comma 1, del D.M. 54/2005.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del diritto annuale dovuto, nonché al pagamento degli interessi moratori commisurati sul tributo calcolati al tasso legale in vigore e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo.
3. Il termine "contestualmente" deve essere inteso nel senso che tutte le incombenze previste ai fini del ravvedimento devono avvenire entro lo stesso limite temporale previsto dalla norma per la stessa regolarizzazione e prima della constatazione della violazione.

Articolo 9 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni per omesso e tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:
 - a. **Atto di contestazione** di cui all'articolo 16 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni
 - b. **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'articolo 17 comma 1 del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
 - c. **Iscrizione "diretta" a ruolo senza preventiva contestazione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. LGS. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni

2. L'atto di contestazione, l'atto di irrogazione e la cartella esattoriale, complete dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare, sono notificate ai seguenti soggetti:
 - a. al titolare dell'impresa individuale;
 - b. ai soci amministratori delle società in nome collettivo;
 - c. agli accomandatari delle società in accomandita semplice e in accomandita per azioni;
 - d. alle società di capitali nei modi prescritti dalla legge;
 - e. agli amministratori delle società cooperative e dei consorzi.

Articolo 10 – Riscossione della sanzione

1. La sanzione amministrativa e le eventuali somme dovute a titolo di tributo sono riscosse con modello F24, salvo il caso di iscrizione diretta a ruolo di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c).
2. Sono altresì dovuti alla Camera di Commercio gli interessi legali commisurati sul tributo, calcolati al tasso legale e maturati dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del tributo, ovvero alla data di consegna al concessionario dei ruoli.
3. Le somme dovute a titolo di sanzione non producono interessi.
4. Il pagamento della sanzione è comprensivo delle spese per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione.
5. La disciplina della rateizzazione delle sanzioni amministrative tributarie sarà adottata con apposito provvedimento del Segretario Generale.
6. **La disciplina della rateizzazione delle somme dovute a titolo di diritto annuale, interessi e oneri accessori sarà adottata con apposito provvedimento del Segretario Generale.**

Articolo 11 – Strumenti difensivi e tutela giurisdizionale

1. Il contribuente che ha ricevuto l'atto di contestazione di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera a) può, entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto:
 - a) presentare deduzioni difensive alla Camera di Commercio avverso l'atto di contestazione. Il Segretario Generale può accogliere o meno le deduzioni dell'interessato; in caso di non accoglimento emette l'atto motivato di irrogazione della sanzione, verso il quale è comunque possibile sempre entro 60 giorni dalla notifica dello stesso esperire ricorso in Commissione Tributaria;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto. Il ricorso è alternativo rispetto alla presentazione di deduzioni difensive. In tale ipotesi l'atto di contestazione si considera, a seguito del ricorso, atto di irrogazione della sanzione.

In caso di inerzia del contribuente, trascorso il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, quest'ultimo si considera atto di irrogazione avverso il quale il contribuente potrà presentare ricorso in Commissione Tributaria.
2. Il contribuente che ha ricevuto l'atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera b) può, entro 60 giorni dalla notifica:

- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza dell'atto al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso l'atto.
3. Il contribuente che ha ricevuto la cartella esattoriale di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettera c) può entro 60 giorni dalla notifica:
- a) presentare memorie difensive alla Camera di Commercio nei casi di illegittimità o infondatezza della cartella al fine di ottenere l'eventuale annullamento totale o parziale dell'atto in sede di autotutela;
 - b) presentare ricorso in Commissione Tributaria avverso la cartella. In questa ipotesi, non essendo stata la cartella esattoriale preceduta dalla notificazione di un avviso di accertamento o da un provvedimento di irrogazione delle sanzioni, possono essere eccepiti nel ricorso, oltre ai vizi propri della cartella, anche i vizi di merito relativi alla pretesa tributaria e sanzionatoria.
4. I termini per la presentazione di deduzioni e di memorie difensive di cui ai precedenti commi sono soggetti a sospensione dal 1^o al 31 agosto.

Articolo 12 – Autotutela

1. Il Segretario Generale può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti sanzionatori illegittimi o infondati; il potere di autotutela è, tra l'altro esercitato per i seguenti motivi:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. doppia imposizione;
 - d. mancata considerazione di pagamenti del diritto annuale regolarmente eseguiti;
 - e. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'ente camerale.
2. Il potere di annullamento non può essere esercitato per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole alla Camera di Commercio.
3. Gli atti sanzionatori indicano le modalità di presentazione di memorie volte ad ottenere il riesame in sede di autotutela. Alle memorie sono allegati copie dei documenti comprovanti i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale.
4. La presentazione di memorie difensive, in sede di autotutela, non interrompe né sospende i termini per la proposizione del ricorso di fronte alla Commissione Tributaria, ed è comunque possibile anche decorso il termine medesimo.
5. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, alla Commissione Tributaria per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.

Articolo 13 – Estinzione di crediti tributari di modesto ammontare

1. Non si fa luogo alla contestazione, all'irrogazione o all'iscrizione a ruolo diretta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore a euro 12,00.

Articolo 14 – Decadenza e Prescrizione

1. L'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, di cui al precedente articolo 9 comma 1 lettere a) e b), devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
2. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi del precedente articolo 9 comma 1 lettera c).

Articolo 15 – Norma transitoria

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle violazioni commesse precedentemente all'entrata in vigore della Legge 12 dicembre 2002 n. 273, nel rispetto dell'articolo 3 comma 3 del D. Legs. 472/1993 successive modifiche e integrazioni
 2. In applicazione del principio del *favor rei*, le violazioni di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettere b) e c), relative al diritto annuale degli anni 2001 e 2002 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto dovuto e non versato.
- 2-bis In applicazione del principio del *favor rei*, le violazioni di cui al precedente articolo 4 comma 1 lettere b) e c), relative al diritto annuale degli anni 2003 e 2004 sono sanzionate nella misura del 10% del diritto dovuto e non versato.**
3. Le disposizioni di cui all'articolo 5 rubricato "Recidiva" non si applicano alle annualità anteriori all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Articolo 16 – Rinvio ed entrata in vigore.

1. In materia di sanzioni amministrative tributarie relativamente al diritto annuale, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 successive modifiche e integrazioni, nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive 11 maggio 2001 n. 359 e nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 27 gennaio 2005 n. 54, e per quanto non previsto dalle predette disposizioni il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo camerale.